

**SECONDO SUPPLEMENTO
AL
PROSPETTO DI BASE**

relativo al programma di offerta di prestiti obbligazionari denominato

BNL Obbligazioni Zero Coupon

e

**BNL Obbligazioni Tasso Fisso
BNL Obbligazioni Tasso Fisso Crescente
BNL Obbligazioni Tasso Fisso Decrescente
BNL Obbligazioni Tasso Variabile con possibilità di *cap e/o floor*
BNL Obbligazioni Tasso Misto con possibilità di *cap e/o floor*
BNL Obbligazioni con cedole legate alla variazione percentuale
dell'Indice dei Prezzi al Consumo con possibilità di *cap e/o floor***

*con possibilità di rimborso anticipato a favore dell'Emittente o dell'obbligazionista e
con possibilità di ammortamento periodico*

(il "Programma")

di

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SPA

Il presente documento costituisce un Supplemento al Prospetto di Base depositato presso la CONSOB in data 02/04/2015 a seguito di approvazione comunicata con nota n. 0025247/15 del 01/04/2015 (il "**Secondo Supplemento al Prospetto di Base**").

Il presente Supplemento al Prospetto di Base è stato redatto ai sensi dell'art.16 della Direttiva 2003/71/CE e dell'articolo 94, comma 7, D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente modificato.

Il Secondo Supplemento al Prospetto di Base è stato depositato presso la Consob in data 21 marzo 2016 a seguito di approvazione comunicata con nota n. 0023499/16 del 17 marzo 2016.



L'informativa completa sull'Emittente e sull'offerta degli strumenti finanziari può essere ottenuta solo sulla base della consultazione congiunta del Prospetto di Base, ivi incluso il Documento di Registrazione depositato presso la CONSOB in data 08/06/2015 a seguito di approvazione comunicata con nota n. 0045585/15 del 05/06/2015, del Primo Supplemento al Prospetto di Base depositato presso la Consob in data 08/06/2015 a seguito di approvazione comunicata con nota n. 0045585/15 del 05/06/2015, del Secondo Supplemento al Prospetto di Base e - con riferimento a ciascuna offerta che sarà effettuata nell'ambito del programma - delle pertinenti Condizioni Definitive.

L'adempimento di pubblicazione del presente Secondo Supplemento al Prospetto di Base non comporta alcun giudizio della CONSOB sull'opportunità dell'investimento proposto e sul merito dei dati e delle notizie allo stesso relativi.

Il Secondo Supplemento al Prospetto di Base è a disposizione del pubblico gratuitamente presso la sede dell'Emittente in Via Vittorio Veneto 119, 00187 Roma ed è consultabile sul sito internet dello stesso www.bnl.it.

Gli investitori che hanno già concordato di sottoscrivere le Obbligazioni (ISIN IT0005159154 - "BNL TV 2016/2019"; ISIN IT0005159071 - "BNL TV 2016/2021"; ISIN: IT0005161739 - "BNL TV 2016/2019"; ISIN IT0005161721 - "BNL TV 2016/2021"; ISIN IT0005170425 - "BNL TV 2016/2020"; ISIN IT0005170433 - "BNL TV 2016/2021") prima della pubblicazione del presente Supplemento al Prospetto di Base potranno esercitare il diritto di revoca previsto dall'art. 95-*bis* comma 2 del D. Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 come successivamente modificato (Testo Unico della Finanza) entro il secondo giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del presente Supplemento al Prospetto di Base ovvero dalla data di pubblicazione dell'avviso, se successivo, mediante comunicazione scritta all'Emittente mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento al seguente indirizzo: Banca Nazionale del Lavoro, via Vittorio Veneto 119, 00187 Roma.



INDICE

SEZIONE I: DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITA'	4
SEZIONE II: MOTIVAZIONI DEL SUPPLEMENTO	5
SEZIONE III: FRONTESPIZIO DEL PROSPETTO DI BASE	6
SEZIONE IV: NOTA DI SINTESI	9
SEZIONE V: NOTA INFORMATIVA	15
SEZIONE VI: MODELLO DELLE CONDIZIONI DEFINITIVE	29



SEZIONE I

DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITA'

PERSONE RESPONSABILI

- 1.1 La Banca Nazionale del Lavoro SpA, con sede legale in Via V. Veneto, 119 - 00187 Roma, legalmente rappresentata dall'Amministratore Delegato dott. Andrea Munari, si assume la responsabilità delle informazioni contenute nel presente Supplemento al Prospetto di Base.
- 1.2 La Banca Nazionale del Lavoro SpA dichiara che, avendo adottato tutta la ragionevole diligenza a tale scopo, le informazioni contenute nel presente Supplemento al Prospetto di Base sono, per quanto a propria conoscenza, conformi ai fatti e non presentano omissioni tali da alterarne il senso.

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO Spa

Il Legale Rappresentante
Andrea Munari



SEZIONE II

MOTIVAZIONI DEL SUPPLEMENTO

Si fa presente che a seguito di comunicazione ricevuta in data 25 gennaio 2016, l'agenzia internazionale Moody's ha aggiornato il giudizio di rating della BNL. In particolare, il rating di lungo periodo sul debito (c.d. "Long term senior unsecured") è passato da Baa1 a Baa2 con outlook stabile. Resta confermato il rating di breve periodo (P-2). Tale azione è da ricondurre ai criteri utilizzati dalla menzionata agenzia che tengono conto delle disposizioni introdotte dai decreti legislativi n. 180 e n.181 del 16 novembre 2015 con cui è stata data attuazione nell'ordinamento italiano alla direttiva 2014/59/UE (c.d. *Banking Resolution and Recovery Directive*, "BRRD").

Inoltre, con il presente Supplemento si intende introdurre alcuni riferimenti ed informazioni di dettaglio sullo strumento del "bail-in" a seguito della pubblicazione dei due decreti legislativi sopra menzionati (n. 180 e 181 del 16 novembre 2015) che stabiliscono un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi, individuando i poteri e gli strumenti che le Autorità possono adottare per la risoluzione di una banca in dissesto ovvero a rischio di dissesto.

Tali interventi rendono necessaria la redazione del presente Supplemento al Prospetto di Base.

Gli investitori che hanno già concordato di sottoscrivere le Obbligazioni (ISIN IT0005159154 - "BNL TV 2016/2019"; ISIN IT0005159071 - "BNL TV 2016/2021"; ISIN: IT0005161739 - "BNL TV 2016/2019"; ISIN IT0005161721 - "BNL TV 2016/2021"; ISIN IT0005170425 - "BNL TV 2016/2020"; ISIN IT0005170433 - "BNL TV 2016/2021") prima della pubblicazione del presente Supplemento al Prospetto di Base potranno esercitare il diritto di revoca previsto dall'art. 95-*bis* comma 2 del D. Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 come successivamente modificato (Testo Unico della Finanza) entro il secondo giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del presente Supplemento al Prospetto di Base ovvero dalla data di pubblicazione dell'avviso, se successivo, mediante comunicazione scritta all'Emittente mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento al seguente indirizzo: Banca Nazionale del Lavoro, via Vittorio Veneto 119, 00187 Roma.



SEZIONE III

Il frontespizio del Prospetto di Base è interamente sostituito dal seguente:

PROSPETTO DI BASE

relativo al programma di offerta di prestiti obbligazionari denominato

BNL Obbligazioni Zero Coupon

e

BNL Obbligazioni Tasso Fisso

BNL Obbligazioni Tasso Fisso Crescente

BNL Obbligazioni Tasso Fisso Decrescente

BNL Obbligazioni Tasso Variabile con possibilità di *cap* e/o *floor*

BNL Obbligazioni Tasso Misto con possibilità di *cap* e/o *floor*

BNL Obbligazioni con cedole legate alla variazione percentuale dell'Indice dei Prezzi al Consumo con possibilità di *cap* e/o *floor*

*con possibilità di rimborso anticipato a favore dell'Emittente o
dell'obbligazionista e*

con possibilità di ammortamento periodico

(il "Programma")

di

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SPA

Le Obbligazioni con cedole legate alla variazione percentuale dell'Indice dei Prezzi al Consumo con possibilità di *cap* e/o *floor* possono essere caratterizzate da una rischiosità anche elevata.

E' quindi necessario che l'investitore concluda un'operazione avente ad oggetto tali Obbligazioni solo dopo averne pienamente compreso la natura e



il grado di esposizione al rischio che le stesse comportano, sia tramite la lettura del Prospetto di Base e delle Condizioni Definitive sia avvalendosi dell'assistenza fornita dall'intermediario, tenuto conto anche della Comunicazione Consob n.0097996 del 22 dicembre 2014 sulla distribuzione di prodotti finanziari complessi ai clienti *retail*.

Prima di effettuare una qualsiasi operazione avente ad oggetto tali Obbligazioni l'intermediario deve verificare se l'investimento è appropriato per l'investitore, con particolare riferimento a conoscenza ed esperienza nel campo degli investimenti in strumenti finanziari in relazione al livello di complessità di questi ultimi, tenendo anche conto delle loro componenti derivative. Inoltre nel contesto della prestazione di un servizio di consulenza o di gestione di portafogli, l'intermediario sarà tenuto anche a valutare se l'investimento è adeguato per l'investitore avendo riguardo (in aggiunta ad una valutazione dei profili di conoscenza ed esperienza) alla situazione finanziaria e agli obiettivi di investimento del medesimo.

Il presente Prospetto di Base è stato depositato presso la CONSOB in data 02/04/2015 a seguito di approvazione comunicata con nota n. 0025247/15 del 01/04/2015.

Il presente documento unitamente al Documento di Registrazione incorporato mediante riferimento così come depositato presso la Consob in data 06/06/2014 a seguito di approvazione comunicata con nota n. 0046990/14 del 05/06/2014, al Primo Supplemento al Prospetto di Base depositato presso la CONSOB in data 08/06/2015 a seguito di approvazione comunicata con nota n. 0045585/15 del 05/06/2015 e al Secondo Supplemento al Prospetto di Base depositato presso la CONSOB in data 21 marzo 2016 a seguito di approvazione comunicata con nota n. 0023499/16 del 17 marzo 2016, costituiscono il prospetto di base (il "Prospetto di Base") ai sensi della Direttiva 2003/71/CE (la "Direttiva Prospetti") così come successivamente modificata ed integrata ed è redatto in conformità al Regolamento 2004/809/CE (il "Regolamento CE") così come successivamente modificato e integrato ed alla delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche. Tale Prospetto di Base verrà completato dalle informazioni contenute nelle Condizioni Definitive relative alle singole emissioni di Obbligazioni. Inoltre alle Condizioni definitive sarà allegata la Nota di Sintesi dell'emissione.

Il Prospetto di Base, il Documento di Registrazione, il Primo Supplemento al Prospetto di Base e il Secondo Supplemento al Prospetto di Base sono a disposizione del pubblico gratuitamente presso la sede dell'Emittente in Via Vittorio Veneto 119, 00187 Roma, presso le filiali dell'Emittente e presso gli uffici degli intermediari incaricati del collocamento e sono altresì consultabili, sul sito internet dell'Emittente www.bnl.it.



Si invita l'investitore a valutare il potenziale acquisto delle Obbligazioni di ciascun Prestito emesso a valere sul presente Programma alla luce delle informazioni contenute nel Prospetto di Base nonché nelle relative Condizioni Definitive.

Le Condizioni Definitive relative a ciascun prestito saranno di volta in volta inviate alla CONSOB e pubblicate sul sito internet dell'Emittente www.bnl.it.

L'adempimento di pubblicazione del presente Prospetto di Base non comporta alcun giudizio della CONSOB sull'opportunità dell'investimento proposto e sul merito dei dati e delle notizie allo stesso relativi.



SEZIONE IV

NOTA DI SINTESI

L'Elemento B.17 riportato nella "Sezione B-Emittente" è interamente sostituito dal presente:

B.17	Rating attribuiti all'Emittente	Alla data del 25 gennaio 2016 risultano attribuiti alla BNL i seguenti rating:	
			Standard & Poor's
		Lungo Termine	BBB-
		Outlook	Stabile
		Breve Termine	A-3
		Ultimo aggiornamento	18/12/2014
			Fitch
		Lungo Termine	A-
		Outlook	Stabile
		Breve Termine	F1
		Ultimo aggiornamento	24/04/2015
			Moody's
		Lungo termine sul debito	Baa2
		Outlook	Stabile
		Breve Termine	P-2
Ultimo aggiornamento	25/01/2016		

L'elemento C.1 riportato nella "Sezione C-Strumenti finanziari" è interamente sostituito dal seguente:

C.1	Descrizione del tipo e della classe degli strumenti finanziari offerti, compresi eventuali codici di identificazione degli	Le [Obbligazioni Zero Coupon/Obbligazioni a Tasso Fisso/ Obbligazioni a Tasso Fisso Crescente/ Obbligazioni a Tasso Fisso Decrescente/Obbligazioni a Tasso Variabile [con cap] [e] [con floor] /Obbligazioni a Tasso Misto [con cap] [e] [con floor] / Obbligazioni con cedole legate alla variazione dell'Indice dei Prezzi al Consumo [con cap] [e] [con floor], [con possibilità di rimborso anticipato a favore
------------	---	---



	strumenti finanziari	<p>dell'Emittente o dell'obbligazionista] [e] [con ammortamento periodico] sono strumenti di investimento del risparmio a medio/lungo termine, con la durata pari a [•].</p> <p>Le Obbligazioni determinano l'obbligo per l'Emittente di rimborsare all'investitore il 100% del loro Valore Nominale, salvo quanto previsto in merito all'utilizzo del bail-in e degli altri strumenti di risoluzione previsti dalla Direttiva europea in tema di risanamento e risoluzione degli enti creditizi come recepita nel nostro ordinamento dai Decreti Legislativi n. 180 e 181 del 16 novembre 2015 (cfr. elemento D.3: "Rischio connesso all'utilizzo del bail-in").</p> <p>[Le Obbligazioni saranno rimborsate in un'unica soluzione alla Data di Scadenza dell'Obbligazione]./[Le Obbligazioni saranno rimborsate tramite un ammortamento periodico secondo il Piano di ammortamento (<i>previsone da inserire per tutte le tipologie di titoli offerti ad eccezione delle Obbligazioni Zero Coupon</i>)]</p> <p>[Le Obbligazioni possono essere rimborsate anticipatamente (il Rimborso Anticipato) [ad opzione dell'Emittente] [e] [ad opzione del singolo obbligazionista] (<i>previsone da inserire per tutte le tipologie di titoli offerti ad eccezione delle Obbligazioni Zero Coupon</i>)].</p> <p>Il codice ISIN delle Obbligazioni, rilasciato dalla Banca d'Italia, è [•].</p>
--	-----------------------------	--

L'elemento C.8 riportato nella "Sezione C-Strumenti finanziari" è interamente sostituito dal seguente:

C.8	Descrizione dei diritti connessi alle Obbligazioni/ Ranking delle Obbligazioni	<p>Le Obbligazioni incorporano i diritti previsti dalla vigente normativa per i titoli della stessa categoria, e quindi il diritto alla percezione delle cedole (ove previste) alle date di pagamento degli interessi ed al rimborso del capitale alla data di scadenza salvo utilizzo del bail-in e degli altri strumenti di risoluzione previsti dalla direttiva europea in tema di risanamento e risoluzione degli enti creditizi come recepita nel nostro ordinamento dai Decreti Legislativi n. 180 e 181 del 16 novembre 2015 (cfr. elemento D.3 <i>Rischio connesso all'utilizzo del "bail in"</i>).</p> <p>I portatori delle Obbligazioni potranno esercitare i diritti relativi alle Obbligazioni da essi sottoscritte per il tramite dell'intermediario presso cui le Obbligazioni sono depositate in regime di dematerializzazione.</p> <p>Salvo quanto indicato in merito all'utilizzo del bail-in, non vi sono limitazioni, condizioni o gravami – di qualsiasi natura – che possono incidere sui diritti dei sottoscrittori delle Obbligazioni.</p> <p>Gli obblighi nascenti dalle Obbligazioni di cui alla presente Nota di Sintesi a carico dell'Emittente non sono subordinati ad altre passività dello stesso.</p> <p>Tuttavia, nell'ipotesi di applicazione dello strumento del "bail – in" il credito degli obbligazionisti verso l'Emittente sarà oggetto di riduzione nonché conversione secondo l'ordine sinteticamente rappresentato all'interno della tabella che segue partendo dalla categoria relativa al Capitale Primario di Classe 1. Nell'ambito delle procedure di liquidazione coatta amministrativa, invece, le somme ricavate dalla liquidazione dell'attivo sono erogate a favore degli obbligazionisti secondo l'ordine indicato nella tabella partendo dalla categoria dei Depositi e solo dopo aver soddisfatto i crediti prededucibili (ad esempio crediti sorti in occasione o in funzione della procedura stessa di liquidazione), quelli con prelazione (ad esempio privilegiati o garantiti da pegno o ipoteca) nonché i crediti per i Depositi fino a Euro 100.000.</p>
------------	---	---



		<table border="1"> <tr> <td>Capitale Primario di Classe 1 (Common Equity Tier I)</td> <td rowspan="5">} “FONDI PROPRI”</td> </tr> <tr> <td>Capitale aggiuntivo di Classe 1(Additional Tier I)</td> </tr> <tr> <td>Capitale di Classe 2 (ivi incluse le obbligazioni subordinate)</td> </tr> <tr> <td>Debiti subordinati diversi dal Capitale aggiuntivo di Classe 1 e Classe 2</td> </tr> <tr> <td>Restanti Passività ivi incluse le OBBLIGAZIONI NON SUBORDINATE (SENIOR) non assistite da garanzia</td> </tr> <tr> <td>DEPOSITI DI IMPORTI SUPERIORI A € 100.000 PER DEPOSITANTE:</td> <td></td> </tr> <tr> <td> <ul style="list-style-type: none"> - di persone fisiche, microimprese, piccole e medie imprese; - di persone fisiche, microimprese, piccole e medie imprese effettuati presso succursali extracomunitarie della Banca; - dal 1 gennaio 2019, gli altri depositi presso la Banca (1) </td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2"> <p>(1) Per quanto riguarda gli “altri depositi presso la Banca”, il relativo credito sarà soddisfatto con preferenza rispetto alle Obbligazioni nelle procedure di risoluzione (nonché di liquidazione coatta amministrativa) iniziate dopo il 1° gennaio 2019. Sino a tale data, pertanto, tali depositi saranno soddisfatti <i>pari passu</i> con le Obbligazioni.</p> </td> </tr> </table>	Capitale Primario di Classe 1 (Common Equity Tier I)	} “FONDI PROPRI”	Capitale aggiuntivo di Classe 1 (Additional Tier I)	Capitale di Classe 2 (ivi incluse le obbligazioni subordinate)	Debiti subordinati diversi dal Capitale aggiuntivo di Classe 1 e Classe 2	Restanti Passività ivi incluse le OBBLIGAZIONI NON SUBORDINATE (SENIOR) non assistite da garanzia	DEPOSITI DI IMPORTI SUPERIORI A € 100.000 PER DEPOSITANTE:		<ul style="list-style-type: none"> - di persone fisiche, microimprese, piccole e medie imprese; - di persone fisiche, microimprese, piccole e medie imprese effettuati presso succursali extracomunitarie della Banca; - dal 1 gennaio 2019, gli altri depositi presso la Banca (1) 		<p>(1) Per quanto riguarda gli “altri depositi presso la Banca”, il relativo credito sarà soddisfatto con preferenza rispetto alle Obbligazioni nelle procedure di risoluzione (nonché di liquidazione coatta amministrativa) iniziate dopo il 1° gennaio 2019. Sino a tale data, pertanto, tali depositi saranno soddisfatti <i>pari passu</i> con le Obbligazioni.</p>	
Capitale Primario di Classe 1 (Common Equity Tier I)	} “FONDI PROPRI”													
Capitale aggiuntivo di Classe 1 (Additional Tier I)														
Capitale di Classe 2 (ivi incluse le obbligazioni subordinate)														
Debiti subordinati diversi dal Capitale aggiuntivo di Classe 1 e Classe 2														
Restanti Passività ivi incluse le OBBLIGAZIONI NON SUBORDINATE (SENIOR) non assistite da garanzia														
DEPOSITI DI IMPORTI SUPERIORI A € 100.000 PER DEPOSITANTE:														
<ul style="list-style-type: none"> - di persone fisiche, microimprese, piccole e medie imprese; - di persone fisiche, microimprese, piccole e medie imprese effettuati presso succursali extracomunitarie della Banca; - dal 1 gennaio 2019, gli altri depositi presso la Banca (1) 														
<p>(1) Per quanto riguarda gli “altri depositi presso la Banca”, il relativo credito sarà soddisfatto con preferenza rispetto alle Obbligazioni nelle procedure di risoluzione (nonché di liquidazione coatta amministrativa) iniziate dopo il 1° gennaio 2019. Sino a tale data, pertanto, tali depositi saranno soddisfatti <i>pari passu</i> con le Obbligazioni.</p>														

L'elemento C.11 riportato nella “Sezione C-Strumenti finanziari” è interamente sostituito dal seguente:

C.11	Sede di negoziazione	<p>[La Banca Nazionale del Lavoro SpA (BNL) richiederà l'ammissione a negoziazione delle Obbligazioni presso [•] nel rispetto della vigente normativa. In relazione alle Obbligazioni la BNL opera in qualità di specialist/intermediario sul Sistema Multilaterale di Negoziazione “EuroTLX” e presta, inoltre, il servizio di negoziazione per conto proprio: i) ogni qualvolta le condizioni di esecuzione degli ordini risultino migliori rispetto a quelle espresse dal Sistema Multilaterale di Negoziazione “EuroTLX” o ii) nel caso in cui il cliente desideri impartire specifiche tipologie di ordini previste dall'Execution Policy adottata dalla Banca e consultabile sul sito internet dell'Emittente.]</p> <p>[Per le Obbligazioni non negoziate in alcune sede di negoziazione la BNL presta esclusivamente il servizio di negoziazione per conto proprio impegnandosi al riacquisto delle Obbligazioni. Tale riacquisto avverrà a prezzi determinati tenendo conto della curva dei tassi swap più prossima alla vita residua del titolo, dello</p>
-------------	-----------------------------	---



		<p>spread di credito, dei modelli e dei parametri finanziari utilizzati per la determinazione della componente derivativa tenuto altresì conto di uno spread denaro-lettera. Fanno eccezione le Obbligazioni destinate ad esempio ai dipendenti BNL per le quali sono previste proposte di negoziazione predeterminate, formalizzate nella normativa interna della Banca.</p> <p>Il valore delle componente derivativa è calcolato tramite sistemi proprietari di BNP Paribas: tali sistemi elaborano il valore di tale componente utilizzando le principali metodologie (Black, Monte Carlo etc.) prendendo a riferimento i dati di mercato quali: curva dei tassi di interesse risk-free, curve di inflazione, volatilità del/dei sottostante/i, correlazione, curva tassi di interesse delle valute diverse dall'Euro.]</p> <p>[Attualmente non ci sono soggetti che hanno assunto nei confronti di BNL il fermo impegno di agire quali intermediari nelle operazioni sul mercato secondario fornendo liquidità attraverso il margine tra i prezzi di domanda e di offerta.]</p>
--	--	---

Nell'Elemento D.3 della "Sezione D-Rischi" sono apportate le seguenti modifiche:

- il fattore di rischio denominato "Rischio di credito per gli investitori" è modificato come di seguito riportato;***
- il fattore di rischio denominato "Rischio connesso ai poteri e agli strumenti attribuiti alle autorità preposte alle risoluzioni delle crisi bancarie ed in particolare allo strumento del c.d. bail-in" è interamente sostituito dal fattore di rischio denominato "Rischio connesso all'utilizzo del bail-in" di seguito riportato:***

D.3	<p>Informazioni fondamentali sui principali rischi che sono specifici per gli strumenti finanziari</p>	<p>Rischio di credito per gli investitori</p> <p>Sottoscrivendo o acquistando le Obbligazioni oggetto del presente Prospetto di Base, l'investitore diviene finanziatore dell'Emittente e titolare di un credito nei confronti dello stesso per il pagamento degli interessi e per il rimborso del capitale. L'investitore è dunque esposto al rischio che l'Emittente divenga insolvente o comunque non sia in grado di adempiere a tali obblighi di pagamento nonché al rischio che l'Emittente versi in dissesto o sia a rischio di dissesto.</p> <p>(...)</p> <p>Rischio connesso all'utilizzo del "bail in".</p> <p>In data 16 novembre 2015 sono stati pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale i Decreti Legislativi n. 180 e 181 del 16 novembre 2015 attuativi della Direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi individuando i poteri e gli strumenti che le Autorità proposte alla irrisoluzione delle crisi bancarie (c.d. "resolution Authorities", di seguito le "Autorità") possono adottare per la risoluzione di una banca in dissesto ovvero a rischio di dissesto. Ciò al fine di garantire la continuità delle funzioni essenziali dell'ente, riducendo al minimo l'impatto del dissesto sull'economia e sul sistema finanziario nonché i costi per i contribuenti ed assicurando che gli azionisti sostengano le perdite per primi e che i creditori le sostengano dopo gli azionisti, purché nessun creditore subisca perdite superiori a quelle che avrebbe subito se la banca fosse stata liquidata con procedura ordinaria di insolvenza.</p> <p>I suddetti decreti attuativi sono entrati in vigore in data 16 novembre 2015, fatta</p>
-----	---	---



	<p>unicamente eccezione per le disposizioni relative allo strumento del “<i>bail-in</i>” per le quali è stata prevista l’applicazione a partire dal 1° gennaio 2016. Peraltro, le disposizioni in materia di “<i>bail-in</i>” potranno essere applicate agli strumenti finanziari già in circolazione, ancorché emessi prima della suddetta data.</p> <p>Tra gli strumenti di risoluzione che potranno essere utilizzati dalle Autorità è previsto il summenzionato strumento del “<i>bail-in</i>” ossia il potere di riduzione, con possibilità di azzeramento del valore nominale, nonché di conversione in titoli di capitale delle obbligazioni. Pertanto, con l’applicazione del “<i>bail-in</i>”, gli Obbligazionisti si ritroverebbero esposti al rischio di veder ridotto, azzerato, ovvero convertito in capitale il proprio investimento, anche in assenza di una formale dichiarazione di insolvenza dell’Emittente.</p> <p>Inoltre, le Autorità avranno il potere di cancellare le obbligazioni e modificare la scadenza delle obbligazioni, l’importo degli interessi pagabili o la data a partire dalla quale tali interessi divengono pagabili, anche sospendendo il pagamento per un periodo transitorio.</p> <p>Nell’applicazione dello strumento del “<i>bail in</i>”, le Autorità dovranno tenere conto della seguente gerarchia:</p> <p>1) innanzitutto si dovrà procedere alla riduzione, fino alla concorrenza delle perdite, secondo l’ordine indicato:</p> <ul style="list-style-type: none">– degli strumenti rappresentativi del capitale primario di classe 1 (c.d. <i>Common equity Tier 1</i>);– degli strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 (c.d. <i>Additional Tier 1 Instruments</i>);– degli strumenti di capitale di classe 2 (c.d. <i>Tier 2 Instruments</i>) ivi incluse le obbligazioni subordinate;– dei debiti subordinati diversi dagli strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 e diversi dagli strumenti di classe 2;– delle restanti passività, ivi incluse le obbligazioni non subordinate (<i>senior</i>); <p>2) una volta assorbite le perdite, o in assenza di perdite, si procederà alla conversione in azioni computabili nel capitale primario, secondo l’ordine indicato:</p> <ul style="list-style-type: none">- degli strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 (c.d. <i>Additional Tier 1 Instruments</i>);- degli strumenti di capitale di classe 2 (c.d. <i>Tier 2 Instruments</i>) ivi incluse le obbligazioni subordinate;- dei debiti subordinati diversi dagli strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 e diversi dagli strumenti di classe 2;- delle restanti passività, ivi incluse le obbligazioni non subordinate (<i>senior</i>). <p>Nell’ambito delle “restanti passività”, il <i>bail-in</i> riguarderà prima le obbligazioni <i>senior</i> e poi i depositi (per la parte eccedente l’importo di € 100.000) di persone fisiche, microimprese, piccole e medie imprese, i medesimi depositi di cui sopra effettuati presso succursali extracomunitarie dell’Emittente nonché, successivamente al 1° gennaio 2019, tutti gli altri depositi presso la Banca sempre per la parte eccedente l’importo di € 100.000.</p> <p>Non rientrano, invece, nelle “restanti passività” e restano pertanto escluse</p>
--	--



	<p>dall'ambito di applicazione del "bail-in" alcune categorie di passività indicate dalla normativa, tra cui i depositi fino a € 100.000 (c.d. "depositi protetti") e le passività garantite definite dall'art. 1 del citato D. Lgs. N. 180 del 16 novembre 2015 come <i>"passività per la quale il diritto del creditore al pagamento o ad altra forma di adempimento è garantito da privilegio, pegno o ipoteca, o da contratti di garanzia con trasferimento del titolo in proprietà o con costituzione di garanzia reale, comprese le passività derivanti da operazioni di vendita con patto di riacquisto"</i> comprendenti, ai sensi dell'art. 49 del citato D. Lgs. N. 180, anche le obbligazioni bancarie garantite di cui all'art. 7 bis L. n. 130/99.</p> <p>Lo strumento sopra descritto del "bail-in" potrà essere applicato sia individualmente che in combinazione con gli altri strumenti di risoluzione previsti dalla normativa di recepimento quali:</p> <ul style="list-style-type: none">(i) cessione di beni e rapporti giuridici ad un soggetto terzo;(ii) cessione di beni e rapporti giuridici ad un ente-ponte;(iii) cessione di beni e rapporti giuridici a una società veicolo per la gestione dell'attività. <p>Inoltre, sostegni finanziari pubblici a favore di una banca in crisi potranno essere concessi solo dopo che siano stati applicati gli strumenti di risoluzione sopra descritti e qualora sussistano i presupposti previsti a livello europeo dalla disciplina degli aiuti di Stato.</p>
--	---



SEZIONE V

NOTA INFORMATIVA

relativa al programma di offerta di prestiti obbligazionari denominato

BNL Obbligazioni Zero Coupon

e

BNL Obbligazioni Tasso Fisso

BNL Obbligazioni Tasso Fisso Crescente

BNL Obbligazioni Tasso Fisso Decrescente

**BNL Obbligazioni Tasso Variabile con possibilità di *cap* e/o
*floor***

BNL Obbligazioni Tasso Misto con possibilità di *cap* e/o *floor*

**BNL Obbligazioni con cedole legate alla variazione percentuale
dell'Indice dei Prezzi al Consumo con possibilità di *cap* e/o
*floor***

*con possibilità di rimborso anticipato a favore dell'Emittente o
dell'obbligazionista*

e con possibilità di ammortamento periodico



Il fattore di rischio denominato “Rischio di credito per gli investitori” contenuto nel paragrafo “2.1.1 Fattori di Rischio generali relativi alle obbligazioni” è interamente sostituito dal testo di seguito riportato:

Rischio di credito per gli investitori

Sottoscrivendo o acquistando le Obbligazioni oggetto del presente Prospetto di Base, l'investitore diviene finanziatore dell'Emittente e titolare di un credito nei confronti dello stesso per il pagamento degli interessi e per il rimborso del capitale. L'investitore è dunque esposto al rischio che l'Emittente divenga insolvente o comunque non sia in grado di adempiere a tali obblighi di pagamento nonché al rischio che l'Emittente versi in dissesto o sia a rischio di dissesto.

Il fattore di rischio denominato “Rischio connesso ai poteri e agli strumenti attribuiti alle autorità preposte alle risoluzioni delle crisi bancarie ed in particolare allo strumento del c.d. bail in” riportato nel paragrafo “2.1.1 Fattori di Rischio generali relativi alle obbligazioni” è interamente sostituito dal fattore di rischio denominato “Rischio connesso all'utilizzo del bail-in” di seguito riportato:

Rischio connesso all'utilizzo del bail-in

In data 16 novembre 2015 sono stati pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale i Decreti Legislativi n. 180 e 181 del 16 novembre 2015 attuativi della Direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi (“**BRRD**”) individuando i poteri e gli strumenti che le Autorità preposte alla risoluzione delle crisi bancarie (c.d. “*Resolution Authorities*”, di seguito le “**Autorità**”) possono adottare per la risoluzione di una banca in dissesto ovvero a rischio di dissesto. Ciò al fine di garantire la continuità delle funzioni essenziali dell'ente, riducendo al minimo l'impatto del dissesto sull'economia e sul sistema finanziario nonché i costi per i contribuenti ed assicurando che gli azionisti sostengano le perdite per primi e che i creditori le sostengano dopo gli azionisti, purché nessun creditore subisca perdite superiori a quelle che avrebbe subito se la banca fosse stata liquidata con procedura ordinaria di insolvenza.

I suddetti decreti attuativi sono entrati in vigore in data 16 novembre 2015, fatta unicamente eccezione per le disposizioni relative allo strumento del “*bail-in*”, come di seguito descritto, per le quali è stata prevista l'applicazione a partire dal 1° gennaio 2016. Peraltro, le disposizioni in materia di *bail-in* potranno essere applicate agli strumenti finanziari già in circolazione, ancorché emessi prima della suddetta data.

Tra gli strumenti di risoluzione che potranno essere utilizzati dalle Autorità al verificarsi di talune condizioni è previsto il summenzionato strumento del “*bail-in*”



ossia il potere di riduzione, con possibilità di azzeramento del valore nominale, nonché di conversione in titoli di capitale delle obbligazioni. Pertanto, con l'applicazione del “*bail-in*”, gli Obbligazionisti si ritroverebbero esposti al rischio di veder ridotto, azzerato, ovvero convertito in capitale il proprio investimento, anche in assenza di una formale dichiarazione di insolvenza dell'Emittente.

Inoltre, le Autorità avranno il potere di cancellare le obbligazioni e modificare la scadenza delle obbligazioni, l'importo degli interessi pagabili o la data a partire dalla quale tali interessi divengono pagabili, anche sospendendo il pagamento per un periodo transitorio.

Nell'applicazione dello strumento del “*bail in*”, le Autorità dovranno tenere conto della seguente gerarchia:

1) innanzitutto si dovrà procedere alla riduzione, fino alla concorrenza delle perdite, secondo l'ordine indicato:

- degli strumenti rappresentativi del capitale primario di classe 1 (c.d. *Common equity Tier 1*);

- degli strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 (c.d. *Additional Tier 1 Instruments*);

- degli strumenti di capitale di classe 2 (c.d. *Tier 2 Instruments*) ivi incluse le obbligazioni subordinate;

- dei debiti subordinati diversi dagli strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 e diversi dagli strumenti di classe 2;

- delle restanti passività, ivi incluse le obbligazioni non subordinate (*senior*);

2) una volta assorbite le perdite, o in assenza di perdite, si procederà alla conversione in azioni computabili nel capitale primario, secondo l'ordine indicato:

- degli strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 (c.d. *Additional Tier 1 Instruments*);

- degli strumenti di capitale di classe 2 (c.d. *Tier 2 Instruments*) ivi incluse le obbligazioni subordinate;

- dei debiti subordinati diversi dagli strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 e degli strumenti di classe 2;

- delle restanti passività, ivi incluse le obbligazioni non subordinate (*senior*).

Nell'ambito della classe delle “restanti passività” il “*bail-in*” riguarderà prima le obbligazioni senior e poi i depositi (per la parte eccedente l'importo di 100.000 euro) di persone fisiche, microimprese, piccole e medie imprese, i medesimi depositi di cui sopra effettuati presso succursali extracomunitarie dell'Emittente nonché, successivamente al 1° gennaio 2019, tutti gli altri depositi presso la Banca, sempre per la parte eccedente l'importo di € 100.000 (cfr. al riguardo il successivo paragrafo 4.5. “Ranking degli strumenti finanziari” della Sezione VI – Nota Informativa).

Non rientrano, invece, nelle “restanti passività” e restano pertanto escluse dall'ambito di applicazione del “*bail-in*” alcune categorie di passività indicate dalla normativa, tra cui i depositi fino a € 100.000 per depositante (c.d. “depositi protetti”) e le “passività garantite” definite dall'art. 1 del citato D. Lgs. N. 180 del 16 novembre



2015 come “passività per la quale il diritto del creditore al pagamento o ad altra forma di adempimento è garantito da privilegio, pegno o ipoteca, o da contratti di garanzia con trasferimento del titolo in proprietà o con costituzione di garanzia reale, comprese le passività derivanti da operazioni di vendita con patto di riacquisto”, comprendenti, ai sensi dell’art. 49 del citato D. Lgs. N. 180, anche le obbligazioni bancarie garantite di cui all’art. 7 bis L. n. 130/99.

Lo strumento sopra descritto del “*bail-in*” potrà essere applicato sia individualmente che in combinazione con gli altri strumenti di risoluzione previsti dalla normativa di recepimento quali:

- (i) cessione di beni e rapporti giuridici ad un soggetto terzo;
- (ii) cessione di beni e rapporti giuridici ad un ente-ponte;
- (iii) cessione di beni e rapporti giuridici a una società veicolo per la gestione dell’attività.

Inoltre, sostegni finanziari pubblici a favore di una banca in crisi potranno essere concessi solo dopo che siano stati applicati gli strumenti di risoluzione sopra descritti e qualora sussistano i presupposti previsti a livello europeo dalla disciplina degli aiuti di Stato.

Il fattore di rischio denominato “Rischio liquidità” contenuto nel paragrafo “2.1.1 Fattori di Rischio generali relativi alle obbligazioni” è interamente sostituito dal testo di seguito riportato:

Rischio liquidità

Tale rischio si definisce come l’impossibilità o la difficoltà di poter liquidare il proprio investimento prima della sua scadenza naturale ad un prezzo in linea con il mercato che potrebbe essere anche inferiore al prezzo di emissione del titolo.

Quindi qualora l’investitore desiderasse procedere alla vendita del titolo prima della scadenza, potrebbe incontrare difficoltà a trovare una controparte disposta a comprare e, conseguentemente, potrebbe ottenere un prezzo inferiore al valore reale del titolo e a quello originariamente investito.

In relazione alle Obbligazioni la BNL opera in qualità di specialist/intermediario sul Sistema Multilaterale di Negoziazione “EuroTLX” e presta, inoltre, il servizio di negoziazione per conto proprio: i) ogni qualvolta le condizioni di esecuzione degli ordini risultino migliori rispetto a quelle espresse dal Sistema Multilaterale di Negoziazione “EuroTLX”, o ii) nel caso in cui il cliente desideri impartire specifiche tipologie di ordini previste dall’Execution Policy adottata dalla Banca e consultabile sul sito internet dell’Emittente.

Per le Obbligazioni non negoziate in alcune sede di negoziazione la BNL presta esclusivamente il servizio di negoziazione per conto proprio impegnandosi al riacquisto delle Obbligazioni. Tale riacquisto avverrà a prezzi determinati tenendo conto della curva dei tassi swap più prossima alla vita residua del titolo, dello



spread di credito, dei modelli e dei parametri finanziari utilizzati per la determinazione della componente derivativa tenuto altresì conto di uno spread denaro-lettera. Fanno eccezione le Obbligazioni destinate ad esempio ai dipendenti BNL per le quali sono previste proposte di negoziazione predeterminate, formalizzate nella normativa interna della Banca.

Il valore delle componenti derivativa ove presente è calcolato tramite sistemi proprietari di BNP Paribas: tali sistemi elaborano il valore di tale componente utilizzando le principali metodologie (Black, Monte Carlo etc.) prendendo a riferimento i dati di mercato quali: curva dei tassi di interesse risk-free, curve di inflazione, volatilità del/dei sottostante/i, correlazione, curva tassi di interesse delle valute diverse dall'Euro.

Attualmente non ci sono soggetti che hanno assunto nei confronti di BNL il fermo impegno di agire quali intermediari nelle operazioni sul mercato secondario fornendo liquidità attraverso il margine tra i prezzi di domanda e di offerta, tuttavia qualora fossero previsti con riferimento a specifici prestiti tali informazioni verranno riportate nelle pertinenti Condizioni Definitive.

Infine, si evidenzia come nel corso del periodo di offerta delle Obbligazioni l'Emittente abbia la facoltà di procedere in qualsiasi momento alla chiusura anticipata dell'offerta, sospendendo immediatamente l'accettazione di ulteriori richieste di sottoscrizione (dandone comunicazione al pubblico secondo le modalità indicate nella presente Nota Informativa). Una riduzione dell'ammontare nominale complessivo del Prestito può avere un impatto negativo sulla liquidità delle Obbligazioni.

Infine, si rappresenta che nelle ipotesi in cui l'offerta delle Obbligazioni fosse rivolta contestualmente a specifiche categorie di investitori individuati nelle Condizioni Definitive, l'investitore potrebbe incontrare maggiore difficoltà nel liquidare il proprio investimento prima della relativa Data di Scadenza, anche nell'ipotesi di ammissione alla quotazione dei titoli.

Il primo capoverso del paragrafo “4.1 (i)Descrizione del tipo e degli strumenti finanziari offerti al pubblico e/o ammessi alla negoziazione” è sostituito dal testo di seguito riportato:

4.1 (I) Descrizione del tipo e degli strumenti finanziari offerti al pubblico e/o ammessi alla negoziazione

Le Obbligazioni oggetto della presente Nota Informativa sono strumenti di investimento del risparmio a medio/lungo termine, con la durata pari a quella indicata nelle Condizioni Definitive e sono titoli di debito che determinano l'obbligo per l'Emittente di rimborsare all'investitore il 100% del Valore Nominale (“Prezzo di Rimborso”) in un'unica soluzione alla Data di Scadenza oppure mediante ammortamento periodico in rate periodiche di capitale pagabili entro la Data di Scadenza; inoltre le Obbligazioni potranno essere rimborsate anticipatamente (il



Rimborso Anticipato) in corrispondenza di una o più date di rimborso anticipato (i) ad opzione dell'Emittente, ovvero (ii) ad opzione del singolo obbligazionista. Ciò fatto salvo quanto indicato nel successivo paragrafo 4.6 in merito all'utilizzo del *bail-in* e degli altri strumenti di risoluzione previsti dalla Direttiva europea in tema di risanamento e risoluzione degli enti creditizi come recepita nel nostro ordinamento dai Decreti Legislativi n. 180 e 181 del 16 novembre 2015.

Il paragrafo 4.5 è interamente sostituito dal testo di seguito riportato:

4.5 Ranking degli strumenti finanziari

Gli obblighi nascenti dalle Obbligazioni di cui alla presente Nota Informativa a carico dell'Emittente non sono subordinati ad altre passività dello stesso.

Tuttavia, nell'ipotesi di applicazione dello strumento del "bail – in" il credito degli obbligazionisti verso l'Emittente sarà oggetto di riduzione nonché conversione secondo l'ordine sinteticamente rappresentato all'interno della tabella che segue partendo dalla categoria relativa al Capitale Primario di Classe 1 (cfr. sul punto anche il successivo par. 4.6 in merito all'utilizzo del "bail-in" e degli altri strumenti di risoluzione previsti dalla direttiva europea in tema di risanamento e risoluzione degli enti creditizi come recepita nel nostro ordinamento dai Decreti Legislativi n. 180 e 181 del 16 novembre 2015). Nell'ambito delle procedure di liquidazione coatta amministrativa, invece, le somme ricavate dalla liquidazione dell'attivo sono erogate a favore degli obbligazionisti secondo l'ordine indicato nella tabella partendo dalla categoria dei Depositi e solo dopo aver soddisfatto i crediti prededucibili (ad esempio crediti sorti in occasione o in funzione della procedura stessa di liquidazione), quelli con prelazione (ad esempio privilegiati o garantiti da pegno o ipoteca) nonché i crediti per i Depositi fino a Euro 100.000.

Capitale Primario di Classe 1 (Common Equity Tier I)	} "FONDI PROPRI"
Capitale aggiuntivo di Classe 1 (Additional Tier I)	
Capitale di Classe 2 (ivi incluse le obbligazioni subordinate)	
Debiti subordinati diversi dal Capitale aggiuntivo di Classe 1 e Classe 2	
Restanti Passività ivi incluse le OBBLIGAZIONI NON SUBORDINATE (SENIOR) non assistite da garanzia	
DEPOSITI DI IMPORTI SUPERIORI A € 100.000 PER DEPOSITANTE:	



- di persone fisiche, microimprese, piccole e medie imprese;
- di persone fisiche, microimprese, piccole e medie imprese effettuati presso succursali extracomunitarie della Banca;
- dal 1 gennaio 2019, gli altri depositi presso la Banca (1)

(1) Per quanto riguarda gli “altri depositi presso la Banca”, il relativo credito sarà soddisfatto con preferenza rispetto alle Obbligazioni nelle procedure di risoluzione (nonché di liquidazione coatta amministrativa) iniziate dopo il 1° gennaio 2019. Sino a tale data, pertanto, tali depositi saranno soddisfatti *pari passu* con le Obbligazioni.

Il paragrafo 4.6 è interamente sostituito dal presente:

4.6 Descrizione dei diritti connessi agli strumenti finanziari, compresa qualsiasi loro limitazione, e procedure per il loro esercizio

Le Obbligazioni incorporano i diritti previsti dalla vigente normativa per i titoli della stessa categoria, e quindi il diritto alla percezione delle cedole (ove previste) alle date di pagamento degli interessi ed al rimborso del capitale alla data di scadenza, salvo quanto previsto dalla direttiva europea in tema di risanamento e risoluzione degli enti creditizi (la Direttiva 2014/59/UE), come recepita nel nostro ordinamento dai Decreti Legislativi n. 180 e 181 del 16 novembre 2015, come di seguito rappresentato.

In particolare in data 16 novembre 2015 sono stati pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale i Decreti Legislativi n. 180 e 181 del 16 novembre 2015 attuativi della Direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi, individuando i poteri e gli strumenti che le Autorità nazionali preposte alla risoluzione delle crisi bancarie (c.d. “*Resolution Authorities*”, di seguito le “Autorità”) possono adottare per la risoluzione di una banca in dissesto ovvero a rischio di dissesto. Ciò al fine di garantire la continuità delle funzioni essenziali dell’ente, riducendo al minimo l’impatto del dissesto sull’economia e sul sistema finanziario nonché i costi per i contribuenti ed assicurando che gli azionisti sostengano le perdite per primi e che i creditori le sostengano dopo gli azionisti, purché nessun creditore subisca perdite superiori a quelle che avrebbe subito se la banca fosse stata liquidata con procedura ordinaria di insolvenza.

I suddetti decreti attuativi sono entrati in vigore in data 16 novembre 2015, fatta unicamente eccezione per le disposizioni relative allo strumento del “*bail-in*”, come di seguito descritto, per le quali è stata prevista l’applicazione a partire dal 1° gennaio 2016. Peraltro, le disposizioni in materia di “*bail-in*” potranno essere applicate agli strumenti finanziari già in circolazione, ancorché emessi prima della suddetta data.



Tra gli strumenti di risoluzione che potranno essere utilizzati dalle Autorità è previsto il summenzionato strumento del “*bail-in*” ossia il potere di riduzione, con possibilità di azzeramento del valore nominale, nonché di conversione in titoli di capitale delle obbligazioni (art. 1 lett. g) D. Lgs n. 180). Pertanto, con l’applicazione del “*bail-in*”, gli Obbligazionisti si ritroverebbero esposti al rischio di veder ridotto, azzerato, ovvero convertito in capitale il proprio investimento, anche in assenza di una formale dichiarazione di insolvenza dell’Emittente.

Inoltre, le Autorità avranno il potere di cancellare le obbligazioni e modificare la scadenza delle obbligazioni, l’importo degli interessi pagabili o la data a partire della quale tali interessi divengano pagabili, anche sospendendo il pagamento per un periodo transitorio (art.60, comma 1, lettere f) e i) Decreto180).

Nell’applicazione dello strumento del “*bail-in*”, le Autorità dovranno tenere conto della seguente gerarchia:

1) innanzitutto si dovrà procedere alla riduzione, fino alla concorrenza delle perdite, secondo l’ordine indicato:

- degli strumenti rappresentativi del capitale primario di classe 1 (c.d. *Common equity Tier 1*);
- degli strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 (c.d. *Additional Tier 1 Instruments*);
- degli strumenti di capitale di classe 2 (c.d. *Tier 2 Instruments*) ivi incluse le obbligazioni subordinate;
- dei debiti subordinati diversi dagli strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 e diversi dagli strumenti di classe 2;
- delle restanti passività, ivi incluse le obbligazioni non subordinate (*senior*);

2) una volta assorbite le perdite, o in assenza di perdite, si procederà alla conversione in azioni computabili nel capitale primario, secondo l’ordine indicato:

- degli strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 (c.d. *Additional Tier 1 Instruments*);
- degli strumenti di capitale di classe 2 (c.d. *Tier 2 Instruments*) ivi incluse le obbligazioni subordinate;
- dei debiti subordinati diversi dagli strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 e diversi dagli strumenti di classe 2;
- delle restanti passività, ivi incluse le obbligazioni non subordinate (*senior*).



Nell'ambito della classe delle "restanti passività" il "bail-in" riguarderà prima le obbligazioni *senior* e poi i depositi (per la parte eccedente l'importo di 100.000 euro) di persone fisiche, microimprese, piccole e medie imprese, i medesimi depositi di cui sopra effettuati presso succursali extracomunitarie dell'Emittente nonché, successivamente al 1 gennaio 2019, tutti gli altri depositi presso la Banca, sempre per la parte eccedente l'importo di 100.000 euro (cfr. il precedente paragrafo "4.5 Ranking degli strumenti finanziari").

Non rientrano, invece, nelle "restanti passività" e restano pertanto escluse dall'ambito di applicazione del "bail-in" alcune categorie di passività indicate dalla normativa, tra cui i depositi fino a 100.000 euro (c.d. "depositi protetti") e le "passività garantite" definite dall' art. 1 del citato D. Lgs. N. 180 del 16 novembre 2015 come "*passività per la quale il diritto del creditore al pagamento o ad altra forma di adempimento è garantito da privilegio, pegno o ipoteca, o da contratti di garanzia con trasferimento del titolo in proprietà o con costituzione di garanzia reale, comprese le passività derivanti da operazioni di vendita con patto di riacquisto*" comprendenti, ai sensi dell'art. 49 del citato D. Lgs. N. 180, anche le obbligazioni bancarie garantite di cui all'art. 7 bis L. n. 130/99.

Lo strumento sopra descritto del "bail-in" potrà essere applicato sia individualmente che in combinazione con gli altri strumenti di risoluzione previsti dalla normativa di recepimento quali:

- (i) cessione di beni e rapporti giuridici ad un soggetto terzo;
- (ii) cessione di beni e rapporti giuridici ad un ente-ponte;
- (iii) cessione di beni e rapporti giuridici a una società veicolo per la gestione dell'attività.

Fatto salvo quanto sopra, in circostanze eccezionali, quando è applicato lo strumento del "bail-in", le Autorità potranno escludere, in tutto o in parte, talune passività dall'applicazione del "bail-in" (art. 49 comma 2 del Decreto Legislativo n. 180 del 16 novembre 2015), in particolare allorché:

- a) non è possibile sottoporre a *bail-in* tale passività entro un tempo ragionevole;
- b) l'esclusione è strettamente necessaria e proporzionata per conseguire la continuità delle funzioni essenziali e delle principali linee di operatività nonché per evitare un contagio che potrebbe perturbare gravemente il funzionamento dei mercati;
- c) l'applicazione dello strumento del "bail-in" a tali passività determinerebbe una distruzione di valore tale che le perdite sostenute da altri creditori sarebbero più elevate che nel caso in cui tali passività fossero escluse dal "bail-in".

Pertanto, nel caso in cui sia disposta l'esclusione dal "bail-in" di alcune passività, è possibile che le perdite che tali passività avrebbero dovuto assorbire siano trasferite ai titolari delle altre passività soggette a "bail-in" mediante la loro riduzione o conversione in capitale.



Inoltre, sostegni finanziari pubblici a favore di una banca in crisi potranno essere concessi solo dopo che siano stati applicati gli strumenti di risoluzione sopra descritti e qualora sussistano i presupposti previsti a livello europeo dalla disciplina degli aiuti di Stato.

I portatori delle Obbligazioni potranno esercitare i diritti relativi alle Obbligazioni da essi sottoscritte per il tramite dell'intermediario presso cui le Obbligazioni sono depositate in regime di dematerializzazione.

Non vi sono limitazioni, condizioni o gravami – di qualsiasi natura – che possano incidere sui diritti dei sottoscrittori delle Obbligazioni.

Il paragrafo 4.8 (i) è interamente sostituito dal presente:

4.8 Data di scadenza e modalità di ammortamento del prestito

i) Data di scadenza

Le Obbligazioni saranno rimborsate alla data di scadenza delle Obbligazioni (“**Data di Scadenza**”) indicata nelle Condizioni Definitive di ciascun Prestito, salvo quanto indicato nel paragrafo 4.6 della Nota Informativa in merito all'utilizzo del *bail-in* e degli altri strumenti di risoluzione previsti dalla Direttiva europea in tema di risanamento e risoluzione degli enti creditizi come recepita nel nostro ordinamento dai Decreti Legislativi n. 180 e 181 del 16 novembre 2015.

Il paragrafo 6.3 è interamente sostituito dal presente:

6.3 Intermediari sul mercato secondario

In relazione alle Obbligazioni la BNL opera in qualità di specialist/intermediario sul Sistema Multilaterale di Negoziazione “EuroTLX” e presta, inoltre, il servizio di negoziazione per conto proprio: i) ogni qualvolta le condizioni di esecuzione degli ordini risultino migliori rispetto a quelle espresse dal Sistema Multilaterale di Negoziazione “EuroTLX”, o ii) nel caso in cui il cliente desideri impartire specifiche tipologie di ordini previste dall'Execution Policy adottata dalla Banca e consultabile sul sito internet dell'Emittente.

Per le Obbligazioni non negoziate in alcune sede di negoziazione la BNL presta esclusivamente il servizio di negoziazione per conto proprio impegnandosi al riacquisto delle Obbligazioni. Tale riacquisto avverrà a prezzi determinati tenendo conto della curva dei tassi swap più prossima alla vita residua del titolo, dello spread di credito, dei modelli e dei parametri finanziari utilizzati per la determinazione della componente derivativa tenuto altresì conto di uno spread denaro-lettera. Fanno eccezione le Obbligazioni destinate ad esempio ai dipendenti BNL per le quali sono previste proposte di negoziazione predeterminate, formalizzate nella normativa interna della Banca.

Il valore delle componente derivativa ove presente è calcolato tramite sistemi proprietari di BNP Paribas: tali sistemi elaborano il valore di tale componente



utilizzando le principali metodologie (Black, Monte Carlo etc.) prendendo a riferimento i dati di mercato quali: curva dei tassi di interesse risk-free, curve di inflazione, volatilità del/dei sottostante/i, correlazione, curva tassi di interesse delle valute diverse dall'Euro.

Attualmente non ci sono soggetti che hanno assunto nei confronti di BNL il fermo impegno di agire quali intermediari nelle operazioni sul mercato secondario fornendo liquidità attraverso il margine tra i prezzi di domanda e di offerta, tuttavia qualora fossero previsti con riferimento a specifici prestiti tali informazioni verranno riportate nelle pertinenti Condizioni Definitive.

Il paragrafo 7.5 (i) è interamente sostituito dal presente:

7.5 Rating attribuiti all'emittente e agli strumenti finanziari

(i) Rating attribuiti all'Emittente

Alla data del 25 gennaio 2016 risultano attribuiti alla BNL i seguenti rating:

	Standard & Poor's
Lungo Termine	BBB- (1)
Outlook	Stabile (2)
Breve Termine	A-3 (3)
Ultimo aggiornamento	18/12/2014

	Fitch
Lungo Termine	A- (4)
Outlook	Stabile (5)
Breve Termine	F1 (6)
Ultimo aggiornamento	24/04/2015

	Moody's
Lungo Termine sul debito	Baa2 (7)
Outlook	Stabile (8)
Breve Termine	P-2 (9)
Ultimo aggiornamento	25/01/2016

⁽¹⁾ BBB: adeguati parametri di protezione. Tuttavia, condizioni economiche sfavorevoli o mutamento delle circostanze hanno maggiori probabilità di condurre a un indebolimento della capacità del debitore di onorare i propri impegni. (Fonte: Standard & Poor's)

⁽²⁾ Outlook indica la possibile evoluzione del rating a lungo termine dell'emittente nel medio periodo (solitamente da 6 mesi a 2 anni), anche se non necessariamente prelude a un cambiamento del rating.



Outlook Stabile: indica che la valutazione non è destinata a cambiare. (Fonte: Standard & Poor's)

⁽³⁾ A-3: obbligazioni sensibili ad effetti avversi di cambiamenti delle condizioni economiche rispetto ad obbligazioni aventi un rating più elevato; tuttavia la capacità del debitore di far fronte ai propri impegni finanziari, concernente le obbligazioni, è adeguata. (Fonte: Standard & Poor's)

Nota: i *rating* da "AA" a "CCC" incluso possono essere modificati aggiungendo il segno "+" o "-" per precisare la posizione relativa nella scala di *rating*. (Fonte: Standard & Poor's)

⁽⁴⁾ A-: Adeguata capacità di rimborso del capitale più interessi. (Fonte: Fitch)

⁽⁵⁾ Outlook indica la possibile evoluzione del rating su un orizzonte temporale di uno-due anni. Outlook positivi o negativi non implicano necessariamente un cambiamento del rating così come rating con outlook stabile possono essere modificati senza una preventiva variazione dell'outlook. (Fonte: Fitch)

⁽⁶⁾ F1: massima qualità creditizia. Indica la massima capacità di riuscire ad assolvere per tempo gli impegni finanziari; l'aggiunta di un segno "+" denota qualità creditizia di livello eccezionale. (Fonte: Fitch)

Nota: alle notazioni può essere posposto un segno "+" o "-" che contrassegna la posizione specifica nell'ambito della più ampia categoria di *rating*. Tali suffissi non sono utilizzati per la categoria di *rating* a lungo termine "AAA" né per le categorie inferiori a "CCC" o per le categorie di *rating* a breve termine, ad eccezione di "F1". "NR" significa che Fitch non valuta l'emittente o l'emissione in questione. "Ritirato": un *rating* può essere ritirato ove Fitch ritenga che le informazioni disponibili siano insufficienti ai fini della valutazione, ovvero laddove si verifichi la scadenza, la richiesta di rimborso anticipato o il rifinanziamento di un'obbligazione. Allarme: i *rating* vengono segnalati da un Allarme (*Rating Alert*) per allertare gli Investitori della presenza di una ragionevole probabilità di variazione del *rating*, indicando la probabile direzione di tale variazione. Le variazioni possono essere "*Positive*", in vista di un probabile aumento del *rating*, "*Negative*", per un probabile declassamento, oppure "*Evolving*" (in evoluzione) quando si prospetta la possibilità che i *rating* vengano aumentati, ridimensionati o lasciati invariati. Il *Rating Alert* normalmente si risolve entro tempi relativamente brevi. (Fonte: Fitch)

⁽⁷⁾ Baa2*: il debito con rating Baa è soggetto a un moderato rischio di credito; è considerato di grado medio e in quanto tale possiede alcune caratteristiche speculative. (Fonte: Moody's)

⁽⁸⁾ Outlook stabile: indica la bassa probabilità di cambiamenti di rating nel medio termine. (Fonte: Moody's)

⁽⁹⁾ P-2: gli emittenti (o le istituzioni) con rating Prime-2 hanno una forte capacità di rimborsare il debito nel breve periodo (Fonte: Moody's)

*Nota: Moody's utilizza gradi numerici 1,2 e 3 all'interno della singola classe di rating generica da "Aa" a "Caa". Il numero 1, indica che l'obbligazione si colloca nella fascia alta della propria categoria di rating generica; il numero 2 indica una collocazione di fascia media; il numero 3 indica una collocazione nella parte bassa.

Tutte e tre le agenzie di rating summenzionate hanno presentato domanda di registrazione a norma del Regolamento (CE) 1060/2009 e successive modifiche e integrazioni e, alla data del presente Prospetto di Base, tutte e tre le summenzionate agenzie risultano registrate a norma del summenzionato Regolamento.

Di seguito uno schema riepilogativo in cui sono riportate alla data del presente documento le scale di *rating* utilizzate dalle agenzie di rating, Fitch, Standard & Poor's e Moody's:



	FITCH		S&P		MOODY'S	
	L.T.	S.T.	L.T.	S.T.	L.T.	S.T.
INVESTMENT GRADE	AAA	F-1+	AAA	A-1+	Aaa	P-1
	AA+	F-1+	AA+	A-1+	Aa1	P-1
	AA	F-1+	AA	A-1+	Aa2	P-1
	AA-	F-1+	AA-	A-1+	Aa3	P-1
	A+	F-1	A+	A-1	A1	P-1
	A	F-1	A	A-1	A2	P-1
	A-	F-2	A-	A-2	A3	P-1
	BBB+	F-2	BBB+	A-2	Baa1	P-2
	BBB	F-3	BBB	A-3	Baa2	P-3
	BBB-	F-3	BBB-	A-3	Baa3	P-3
	SPECULATIVE GRADE	BB+	B	BB+	B	Ba1
BB		B	BB	B	Ba2	Not Prime
BB-		B	BB-	B	Ba3	Not Prime
B+		B	B+	B	B1	Not Prime
B		B	B	B	B2	Not Prime
B-		B	B-	B	B3	Not Prime



	CCC+	C	CCC+	C	Caa1	Not Prime
	CCC	C	CCC	C	Caa2	Not Prime
	CCC-	C	CCC-	C	Caa3	Not Prime
	CC	C	CC	C	Ca	Not Prime
	C	C	C	C	C	Not Prime
	DDD	D	D	D		
	DD	D				
	D	D				

Per la durata di validità del presente Prospetto di Base, l'Emittente pubblicherà informazioni aggiornate sui propri rating sul sito web www.bnl.it.



SEZIONE VI

Il frontespizio del Modello delle Condizioni Definitive contenute nella Nota Informativa del Prospetto di Base è sostituito integralmente dal seguente:

9. MODELLO DELLE CONDIZIONI DEFINITIVE

CONDIZIONI DEFINITIVE

relative all'offerta

[Denominazione delle Obbligazioni]

[Codice ISIN [•]]

[Le Obbligazioni con cedole legate alla variazione percentuale dell'Indice dei Prezzi al Consumo con possibilità di cap e/o floor possono essere caratterizzate da una rischiosità anche elevata.

E' quindi necessario che l'investitore concluda un'operazione avente ad oggetto tali Obbligazioni solo dopo averne pienamente compreso la natura e il grado di esposizione al rischio che le stesse comportano, sia tramite la lettura del Prospetto di Base e delle Condizioni Definitive sia avvalendosi dell'assistenza fornita dall'intermediario, tenuto conto anche della Comunicazione Consob n.0097996 del 22 dicembre 2014 sulla distribuzione di prodotti finanziari complessi ai clienti *retail*.

Prima di effettuare una qualsiasi operazione avente ad oggetto tali Obbligazioni l'intermediario deve verificare se l'investimento è appropriato per l'investitore, con particolare riferimento a conoscenza ed esperienza nel campo degli investimenti in strumenti finanziari in relazione al livello di complessità di questi ultimi, tenendo anche conto delle loro componenti derivative. Inoltre nel contesto della prestazione di un servizio di consulenza o di gestione di portafogli, l'intermediario sarà tenuto anche a valutare se l'investimento è adeguato per l'investitore avendo riguardo (in aggiunta ad una valutazione dei profili di conoscenza ed esperienza) alla situazione finanziaria e agli obiettivi di investimento del medesimo.]



ai sensi del programma di offerta dei prestiti obbligazionari denominato “BNL Obbligazioni Zero Coupon e BNL Obbligazioni Tasso Fisso, BNL Obbligazioni Tasso Fisso Crescente, BNL Obbligazioni Tasso Fisso Decrescente, BNL Obbligazioni Tasso Variabile con possibilità di cap e/o floor, BNL Obbligazioni Tasso Misto con possibilità di cap e/o floor, BNL Obbligazioni con cedole legate alla variazione percentuale dell’Indice dei Prezzi al Consumo con possibilità di cap e/o floor con possibilità di rimborso anticipato a favore dell’Emittente o dell’obbligazionista e con possibilità di ammortamento periodico” redatte dalla Banca Nazionale del Lavoro SpA in qualità di Emittente e trasmesse alla Consob in data [●].

Le presenti Condizioni Definitive sono state elaborate ai fini dell’art. 5, paragrafo 4, della direttiva 2003/71/CE (la “Direttiva Prospetti”) e devono essere lette congiuntamente al Documento di Registrazione dell’Emittente depositato presso la CONSOB in data 08/06/2015 a seguito di approvazione comunicata con nota n. 0045585/15 del 05/06/2015, al Prospetto di Base depositato presso la Consob in data 02/04/2015 a seguito di approvazione comunicata con nota n. 0025247/15 del 01/04/2015, al Primo Supplemento al Prospetto di Base depositato presso la CONSOB in data 08/06/2015 a seguito di approvazione comunicata con nota n. 0045585/15 del 05/06/2015 e al Secondo Supplemento presso la CONSOB in data 21 marzo 2016 a seguito di approvazione comunicata con nota n. 0023499/16 del 17 marzo 2016.

L’informativa completa sui termini e condizioni delle Obbligazioni può essere ottenuta solo dalla lettura congiunta del Prospetto di Base, del Documento di Registrazione e dei documenti inclusi per riferimento, del Primo Supplemento al Prospetto di Base, del Secondo Supplemento al Prospetto di Base e delle presenti Condizioni Definitive.

Alle presenti Condizioni Definitive è allegata la Nota di Sintesi relativa alla Singola Emissione.

Il Prospetto di Base, il Documento di Registrazione, il Primo Supplemento al Prospetto di Base, il Secondo Supplemento al Prospetto di Base, le presenti Condizioni Definitive sono a disposizione del pubblico presso la sede legale della Banca Nazionale del Lavoro SpA, via Vittorio Veneto 119, Roma, presso le filiali dell’Emittente e presso gli uffici degli intermediari incaricati del collocamento e sono altresì consultabili sul sito internet dell’Emittente www.bnl.it.

L’adempimento di pubblicazione delle presenti Condizioni Definitive non comporta alcun giudizio della Consob sull’opportunità dell’investimento proposto e sul merito dei dati e delle notizie allo stesso relativi.